



PARERE MOTIVATO
n. 84 del 24 giugno 2015

OGGETTO: Comuni di Selva di Progno e di Badia Calavena (VR). Variante al PRG per “Itinerario ciclo – turistico lungo la Val d’Illasi primo stralcio: tratto Cà del Diavolo – Selva di Progno”.
Verifica di Assoggettabilità.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
- l’art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l’uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 del medesimo D.lgs;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 ha, tra l’altro, stabilito le procedure da seguire per la verifica di assoggettabilità indicando metodologie e procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- l’art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l’individuazione dell’Autorità a cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, nonché l’elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata dalla Giunta di cui alla DGRV n. 3262/2006.
- La Commissione VAS si è riunita in data 24 giugno 2015, come da nota di convocazione in data 22.06.15 – prot. gen. 257133/71.03

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Selva di Progno (VR), su delega del Comune di Badia Calavena, con nota prot. n. 1182 del 25/03/2015, acquisita al protocollo



regionale al n. 32239 del 27/03/2015, relativamente alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante parziale al PRG del Comune di Badia Calavena finalizzata all'esecuzione dell'opera pubblica denominata "Itinerario ciclo – turistico lungo la Val d'Illassi primo stralcio: tratto Cà del Diavolo – Selva di Progno":

CONSIDERATO che con nota Con nota prot n. 144050 del 03/04/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Arpav Dipartimento di Verona
- Provincia di Verona
- Consiglio di Bacino Veronese
- Azienda Ulss n. 20 Verona
- Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Verona
- Comune di San Mauro di Saline
- Comune di Tregnago
- Comune di Velo Veronese
- Comune di Vestenanova
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Ministero Beni Culturali e Paesaggistici Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto
- Soprintendenza Beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza

CONSIDERATO che a seguito di una preliminare istruttoria tecnica la documentazione trasmessa, risultava carente al fine dello studio della Valutazione di Incidenza Ambientale, per cui, per completare l'istruttoria e quindi sottoporre il tutto alla Commissione per l'espressione del parere di compatibilità ambientale, la Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva, con nota prot n. 153682 del 13/04/2015, un'integrazione di quanto addotto.

Con note prot gen. n. 144031 in data 03.04.15 e nota prot gen. n. 144040 in data 03.04.15, la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute, ai Comune di Badia di Calavena e di Selva di Progno;

VISTA la Dichiarazione del Responsabile Area Tecnica del Comune di Selva di Progno prot. 2020 del 18.05.15, acquisita al prot. gen. 207381 del 18.05.15, attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni;

VISTA la Dichiarazione del Responsabile Area Tecnica del Comune Badia di Calavena prot. 4051 del 19.05.15, acquisita al prot. gen. 209200 del 19.05.15, attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni.

VISTO il parere ARPAV prot. 40907/2015 del 23.04.15, allegato alle succitate note di Dichiarazione del Responsabile Area Tecnica del Comune di Selva di Progno prot. 2020 del 18.05.15, acquisita al prot. gen. 207381 del 18.05.15 e del Comune Badia di Calavena prot. 4051 del 19.05.15, acquisita al prot. gen. 209200 del 19.05.15 e trasmesso a questa struttura con nota pec prot. gen. 172404 del 23.04.15;

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- L'Arpav di Verona con pec prot. n. 40907/2015 del 23/04/2015 acquisita al prot. n. 172404 del 23/04/2015 ha fatto pervenire parere nel quale si ritiene che l'intervento non avrà



impatti ambientali negativi a condizione che vengano adottate le prescrizioni e mitigazioni de RAP.

VISTA la relazione istruttoria dell'ufficio preposto (VInCA) n. 77/2015, in cui si propone all'Autorità competente per l'approvazione delle varianti in argomento un esito favorevole della valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS per la variante parziale al PRG del Comune di Selva di Progno e variante parziale al PRG del Comune di Badia Calavena, finalizzate all'esecuzione dell'opera pubblica denominata "Itinerario ciclo-turistico lungo la Val d'Illasi - 1° stralcio: tratto Ca' del Diavolo - Selva di Progno", con le prescrizioni e considerazioni di seguito riportate:
"RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce di non interessare specie e habitat di specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico con le azioni disciplinate dalle varianti in argomento".

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, da cui risulta che a seguito delle analisi e della valutazione degli effetti, preso atto dei contenuti dei pareri formulati dalle competenti Autorità Ambientali e degli elementi di mitigazione/compensazione previsti dal Rapporto Ambientale, si può ritenere che la Variante Parziale al PRG del Comune di Selva di Progno (VR) e variante parziale al PRG del Comune di Badia Calavena (VR), finalizzate all'esecuzione dell'opera pubblica denominata "Itinerario ciclo-turistico lungo la Val d'Illasi - 1° stralcio: tratto Ca' del Diavolo - Selva di Progno", non sia da assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica. In fase di attuazione del Piano dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale Preliminare (RAP).

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ' CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante Parziale al PRG del Comune di Selva di Progno (VR) e la variante parziale al PRG del Comune di Badia Calavena (VR), finalizzate all'esecuzione dell'opera pubblica denominata "Itinerario ciclo-turistico lungo la Val d'Illasi - 1° stralcio: tratto Ca' del Diavolo - Selva di Progno", in quanto non determinano effetti negativi significativi sull'ambiente.



In fase di attuazione del Piano dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale Preliminare (RAP) e le prescrizioni relative alla Verifica di Incidenza Ambientale di seguito riportate:

“RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce di non interessare specie e habitat di specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 09/147/Ce in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico con le azioni disciplinate dalle varianti in argomento”.

Il Presidente

della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

*Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)*

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 4 pagine.